

Comune di Val di Chy

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 24 DEL 04 DICEMBRE 2025

OGGETTO: SOSPENSIONE DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO RESIDUI COLTURALI – ART. 10, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 15/2018.

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale n° 15 del 04 ottobre 2018, s.m.i. vieta l'abbruciamento di residui colturali/materiale vegetale nel periodo dal 01 novembre al 31 marzo dell'anno;

CONSIDERATE le richieste dei cittadini di poter svolgere queste cure di pulizia e governo del territorio anche in un periodo invernale più adatto alla preparazione delle attività primaverili;

PRESO ATTO che la Regione Piemonte con la Legge numero 3 del 26 febbraio 2020 ha introdotto il comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 01/2019, prevedendo espressamente che il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, in tale periodo può essere derogato limitatamente all'abbruciamento di residui colturali, per un massimo di trenta giorni anche non consecutivi per i Comuni montani e per un massimo di quindici giorni non consecutivi per i Comuni non montani e le aree in pianura;

APPURATO che il Comune di Val di Chy si trova nella condizione di Comune di montagna e, pertanto, ha facoltà di derogare per un massimo di 30 giorni anche non consecutivi il divieto di cui all'art. 10 della Legge Regionale n° 15/2018, s.m.i.;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

La deroga al divieto di abbruciamento di cui al comma 2 – articolo 10 della legge regionale 15/2018 nei seguenti 30 giorni:

- Gennaio/Febbraio 2026: dal 31 gennaio al 14 febbraio compreso;
- Marzo 2026: dal 07 marzo al 21 marzo compreso.

Per un totale di giorni 30

DISPONE

Il permanere del divieto di accensione fuochi e abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati – arbustivi – pascolivi - e fino ad una distanza inferiore di 50 metri da essi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line de presente provvedimento.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte avente sede in Torino entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione (articolo 3, comma 4 Legge 241/1990) ovvero, ed in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 1199/1971).

IL SINDACO
(MINELLONO Remo)

